

BGer 2C_811/2022 vom 12. Oktober 2022

Bundesgericht, 2022-10-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_811_2022

FR: TF 2C_811/2022 du 12 octobre 2022

IT: TF 2C_811/2022 del 12 ottobre 2022

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 147 I 89 consid. 1; 146 II 276 consid. 1).

E. 1.1

Giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione querelata. Questo termine legale non può essere prorogato (art. 47 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 44 cpv. 2 LTF , quando una notificazione è recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, la stessa è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione, aspetto quest'ultimo incontestato in queste sede. I qui ricorrenti avevano infatti avviato una procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo concernente le loro autorizzazioni di soggiorno e dovevano pertanto attendersi alla notifica di atti di procedura rispettivamente di una decisione di merito (DTF 141 II 429 consid. 3.1 e rinvio).

E. 1.2

La finzione della notificazione prevista dall' art. 44 cpv. 2 LTF costituisce una delle numerose regolamentazioni del termine necessarie al regolare svolgimento del procedimento. Questa finzione si applica anche ove il destinatario abbia chiesto alla Posta di prolungare il periodo di giacenza dell'invio, segnatamente mediante un ordine di trattenuta della corrispondenza. Infatti, eventuali accordi particolari con La Posta non permettono di differire la notificazione, considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (DTF 141 II 429 consid. 3.1 e richiamo). La sicurezza del diritto, il principio della parità di trattamento e il divieto dell'abuso di diritto esigono che le regole sulla comunicazione delle decisioni siano di applicazione chiara e uniforme, escludendo che il momento in cui sorgono le conseguenze procedurali della notificazione sia stabilito da istruzioni particolari impartite dal destinatario alla Posta (DTF 141 II 429 consid. 3.3.2).

E. 1.3

Come emerge dall'estratto del sistema di tracciamento degli invii della Posta, prodotto dal ricorrente 1 medesimo senza contestazione alcuna concernente il suo contenuto, la decisione in esame, datata 10 agosto 2022, è stata impostata a mezzo di raccomandata il 16 agosto 2022. Il giorno successivo, cioè il 17 agosto 2022, è stato lasciato un invito di ritiro per gli invii. Scaduto infruttuoso il termine di giacenza di 7 giorni, la sentenza non è stata rispedita alla Corte cantonale ma trattenuta in posta su esplicita richiesta del destinatario formulata il 18 agosto 2022, al quale l'invio è stato poi consegnato il 7 settembre 2022.

Senonché, come già accennato, per effetto della finzione dell' art. 44 cpv. 2 LTF , la notifica è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, ossia il 24 agosto 2022. Il termine ricorsuale di 30 giorni ha quindi iniziato a decorrere il 25 agosto 2022 (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è giunto a scadenza il 23 settembre 2022. Il presente ricorso, datato 3 ottobre 2022 e spedito il 6 ottobre successivo è quindi manifestamente tardivo e, di conseguenza, inammissibile.

E. 1.4

Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 LTF .

E. 2

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente 1.

E. 3

Comunicazione al ricorrente 1 per sé e in rappresentanza del ricorrente 2, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 12 ottobre 2022

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.